



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante le disposizioni nazionali sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".

Repertorio atti n. **102**/CSR del 22 giugno 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 22 giugno 2017:

VISTO il Regolamento (CE) n.178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n.882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimento e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTA la Legge 29 dicembre 1990, n. 428 concernente *disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, legge comunitaria per il 1990* che all'art.4, comma 3, dispone che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali adotta nell'ambito della sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti nel territorio nazionale;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del citato Regolamento (UE) n.1151/2012 che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

VISTO il testo del provvedimento pervenuto dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali il 27 aprile 2017 con nota n. 5286 che è stato diramato con nota n. 6989 dello stesso giorno;

VISTO gli esiti della riunione tecnica del 6 giugno 2017, nella quale è stato raggiunto un consenso di massima sulle osservazioni e le proposte emendative regionali, con la decisione di iscrivere il





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

provvedimento alla seduta di CSR del 22 giugno 2017, in modo da poter approfondire e migliorare il testo condiviso;

VISTO il nuovo testo, del provvedimento, pervenuto con nota prot. n.7706 del 20 giugno 2016 e diramato con nota n. 9938 dello stesso giorno;

VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione,

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante. le *disposizioni nazionali sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"*.

Il Segretario
Antonio Nardone



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa